

4

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1887

pro in commissione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Ebri 1887
dal *Deputato* Sanguinetti

OGGETTO

Relatore

Sartoretti

Approvata nella tornata del

17 Ebri

1887

1
240
1
Signori! Il mandato che la vostra
Giunta ricevette dal Comitato
privato in ordine al progetto
di legge presentato dall'onorevole
Sargiacomi ^{in senso} fu contrario allo
accoglimento del progetto men-
zionato. La Giunta ~~non~~ però,
in considerazione ^{del} non potersi dispensare da un
accurato studio della materia,
si pose in non cala quelle con-
comandazioni che erano state
espresse nel senso del Comitato
~~istituito~~.

dal momento che la faccenda lo aveva

Un omaggio opportuno ad alcune di
tali raccomandazioni si rivolge
non pertanto ai competenti mi-
nistri ^{onde} per conoscere nella mag-
giore possibile sincerità a qual
punto si trovassero ^{potessero} le operazio-
ni di rettifica e rinnovazione
d'istruzioni per parte delle Opere
Pie, delle Casse Pie e delle
ottiano enti esecutivi non
opportuno ^{ad impiegarle per parte} del Ministero e del
fondo per culto.

F. ad. Istituto di beneficenza

Signori! agli Istituti di beneficenza
si è vero dal Ministero dell'In-
terno tranquilli notizie. Se
in passato parecchi Prefetti non
avevano mancato di far
pulsante la necessità di porre
fine per le operazioni di cui
si tratta nell'interesse delle
Opere Pie, il Ministero anzidetto
ci assicura che dopo l'ultima
proposta e disposta sotto il 1869
nessuna

fra le profeture del Regno ebbe ad
invocare l'assoluta provvidenza
to per gli istituti di carità.

Meno assoluta e meno completa non
sia potè il Ministero di Grazia,
Giustizia e Reali o tenere dagli
Economi generali. Dal com-
plesso però, si può dedurre che
le operazioni anzidette produ-
cano più di tutto l'anno restate
a buon punto.

A di riscontro avete

Ma ben diverso si presenta lo stato
della cosa nei riguardi del Denario
cioè dello Stato e dell'Episcopato
ecclesiastico. Si ora il Ministero delle
Finanze si notificava in data
del 12 corrente come dalle seguite
Ricerche fatte presso la Direzione
generale del Denario risultò
che il numero delle istanze
ancora da specializzarsi o retti-
ficarsi era:

per il Denario di circa 12,240
per l'Episcopato ecclesiastico 31,500
e così in totale di 43,740.

È notato che s'aggiungevano
l'avvertenza "che con C. 11
"ancora le istanze riguardanti
"quindici provincie, cioè que-
"ste di Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo,
"Novara, Pinerolo, Genova, Goffredo,
"Livorno, Lucca, Massa, An-
"cona, Pavia, Pisa, Porto Maurizio,
"Vercelli e Novara".

Dr. J. H. H. H.

SESSIONE 1869
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

N° 4

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato SANGUINETTI

Proroga a tutto marzo 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche.

*Preso in considerazione
nella seduta del 10 dicembre 1869.*

Articolo unico.

Il tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche è prorogato a tutto marzo dell'anno 1870.

246

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Chiaves, Sandonini, Ferraris, Panattoni, Corrado,
Melchiorre, Salvoni, Castagnola, Mazzarella

sul progetto di legge

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata del 16 dicembre 1867

Proroga dei termini per le nuove iscrizioni ipotecarie ordinate dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto del 30 novembre 1865, e abrogazione del secondo capoverso dello stesso articolo 38.

Tornata del 12 dicembre 1867

SIGNORI! — Duplice è lo scopo del disegno di legge presentatovi dal guardasigilli li 6 dicembre 1867, del quale voi riconosceste l'urgenza: la proroga del termine portato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606 e l'abrogazione del secondo capoverso.

Giusta il primo capoverso i privilegi e le ipoteche che, secondo le leggi anteriori all'attuazione del Codice civile italiano, furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. Questo termine spira col trentuno del vologente dicembre.

Senonchè, qualunque sieno le cagioni, che ora non giova l'indagare, si venne a questo: che ben poche son le nuove iscrizioni accese, nelle quali siansi determinate le somme e specificati gli immobili, e che assai maggiore ed anzi rilevantissima è la quantità di quelle

che ancora deggiono essere prese. Così, a cagion di esempio, alla conservatoria delle ipoteche di Parma li 9 dicembre 1867 erano state specializzate circa tre mila ottocento iscrizioni ipotecarie, ma ben undici mila duecento e forse più, erano ancora quelle che attendevano il lavoro della specificazione; colossale e delicato lavoro cui non può compiere l'umana potenza nel giro di venti giorni. Da qui, o signori, una certa agitazione s'è manifestata nel paese, e da tutte parti sorgono reclami ed al Governo ed al Parlamento, appoggiati da moltissimi di voi, onde ottenere una proroga al termine fatale e salvar tanta parte della privata e pur anco della pubblica fortuna da un'irreparabile iattura.

Osservava poi in proposito molto saggiamente il guardasigilli che tra le ipoteche che hanno mestieri di essere specificate quanto agl'immobili, vi sono le legali, le quali erano generali secondo il concetto delle leggi anteriori. Ora le legali competono principalmente alle donne maritate per le doti e le altre convenzioni matrimoniali, ai minori od ai corpi morali sui beni dei tutori od amministratori a garanzia dei loro diritti; trattasi pertanto di persone che sono dalla legge riputate incapaci di provvedere esse medesime ai propri interessi e per le quali devono provvedere altre persone, talchè il danno derivante dalla mancanza della nuova iscrizione verrebbe a colpire coloro che la legge vuol maggiormente proteggere o tutelare.

Perciò la Giunta fece buon viso alla proposta ministeriale, ma sembrandole troppo angusto il termine d'un semestre per compiere tanta massa di lavoro, vi sostituì quello d'un anno.

Il progetto ministeriale porta inoltre l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 38. Evidenti ne sembrarono i motivi alla vostra Commissione.

Due grandi obbietti si oppongono a che il medesimo sia mantenuto. Desso invero esorbita dal concetto regolatore d'una legge transitoria e non raggiunge lo scopo cui si prefigge.

Eccede la portata d'una legge transitoria, la quale non deve avere altra mira se non di regolare il passaggio dall'una all'altra legislazione; non deve quindi deviare dai principii che animano quella seconda legislazione alla quale si vogliono adattare i fatti compiuti sotto l'impero della prima. Ora, secondo gli articoli 1996 e 2006 del Codice italiano, l'obbligo d'iscrivere contro gli eredi od altri aventi causa dal debitore, soltanto si verifica, quando, nel caso d'iscrizione sopra i beni di un defunto o di rinnovazione dell'iscrizione originaria, gl'immobili ipotecati appaiono dai libri censuari passati agli eredi od altri aventi causa

dal debitore. È quindi una operazione meramente *accessoria*. Difatti la stessa non è prescritta tutte le volte che dai libri censuari appare il trasferimento dei beni, ma solo quando questa circostanza sia appariscente al tempo or ora indicato. Ma il regio decreto del 30 novembre 1865 converte codesta obbligazione *accessoria* in *principale* e la prescrive pel semplice fatto che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice appaia la voltura dei beni dai libri catastali.

Ma cotesto onere gravissimo che s'impone ai creditori non raggiunge lo scopo. Si comprenderebbe la portata della medesima, se ad ogni caso di trasferimento venisse imposta l'obbligazione di iscrivere nuovamente l'ipoteca contro il terzo possessore, talchè gli stati ipotecari fossero costantemente lo specchio delle volture censuarie. Allora si potrebbero costringere immediatamente i creditori a cotesta operazione, onde ottenere tosto il risultato anche per le ipoteche anteriori, come s'è fatto per la specialità e pubblicità delle ipoteche, dovendo a periodo fisso svanire tutte le ipoteche generali ed occulte. Ma il Codice civile non volle imporre un peso cotanto esorbitante ai creditori; i moderni legislatori hanno pensato che, nell'interesse generale dei terzi e del credito fondiario, bastasse il rimanere nei limiti prescritti dagli articoli 1996 e 2006. Dal che questa conseguenza che le iscrizioni ipotecarie non indicheranno mai e poi mai con certezza l'attuale possessore del fondo, mentre per lo spazio di un trentennio, ossia quanto ne scorre dall'accensione alla rinnovazione, il medesimo in caso di trasferimento non dev'essere nelle stesse indicato. Ed allora, mentre si avrà sempre cotesto divario tra le apparenze de' libri censuari e le risultanze delle note ipotecarie, perchè tanta fatica onde regolarizzare solamente la cosa, rispetto ai terzi possessori, tali apparenti al 1° gennaio 1866?

Quindi la maggioranza della Giunta accolse la proposta ministeriale; la minoranza invece voleva sostituire la proroga del termine all'abrogazione.

Diverse petizioni ci vennero presentate, delle quali appena occorre far parola, giacchè le loro istanze sono accolte nello schema di legge che vi è sottoposto. Di una però occorre intrattenersi sia per la conclusione sua diversa e più ardita, sia per la qualità eminentemente delle persone che la indirizzano: gli avvocati cioè del foro napoletano.

Dessi reclamano contro gli articoli 38 e 41 delle disposizioni transitorie; pur convenendo nei benefici effetti del principio della pubblicità e della specialità elevata a base del nuovo sistema ipotecario, impugnano

detti articoli transitorii perchè fan retroagire la legge comune e distruggono le ipoteche già iscritte; per queste accettano il principio della *pubblicità*, ma non quello della *specialità*, per ottenere la quale, si esige, secondo loro, ricerche lunghissime, dispendio eccessivo. Dessi raccomandano la seguente risoluzione: « che le iscrizioni attualmente esistenti non siano soggette a rettificazione alcuna e che debbano essere rinnovate nel termine stabilito dalle leggi anteriori nel modo conforme alla precedente iscrizione. »

La vostra Commissione però andò in senso direttamente contrario. Scopo precipuo del nostro Codice civile coll'adottare il principio della pubblicità e specialità delle ipoteche si fu quello di agevolare le istituzioni di credito fondiario ed agrario, sciogliere la proprietà immobiliare dai soverchi vincoli, che invece di proteggerla riescono a scemarle valore, rendere più facili le contrattazioni sull'immobili colla certezza del diritto acquistato. E forse il più insigna beneficio dell'attuale legislazione civile si è l'ordinamento stabile ed uno del sistema ipotecario, accomodato alla ragione dei tempi ed al progresso economico, che investe con forza operosa cotesta Italia ch'è pur nazione eminentemente agricola.

Troppe remore non debbono essere concesse per conseguire cotanto beneficio, e questo verrebbe di moltissimi anni differito ove venisse accolta la domanda di quegli uomini egregi.

Noi quindi vi raccomandiamo l'accettazione del disegno ministeriale che abbiamo voluto però rivestire di quella forma parca e breviloqua che ci sembra carattere essenziale del linguaggio legislativo.

Ma onde raggiungere lo scopo, è mestiere il provvedere che la legge non sorta il suo effetto, quando i terzi avrebbero quesiti diritti che più non si potrebbero distruggere; locchè immancabilmente avverrebbe se nel caso concreto non si arrestasse l'effetto dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che dà forza obbligatoria alla legge solo nel decimoquinto giorno dopo la sua pubblicazione. Da qui la necessità dell'articolo secondo.

Forse altre modificazioni si ponno apportare al regio decreto 30 novembre 1865, ma di esse la Giunta non fece suo studio onde non eccedere il proprio mandato.

CASTAGNOLA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il termine di un biennio, fissato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, per le nuove iscrizioni di privilegi e delle ipoteche indicati nel capoverso medesimo, è prorogato a tutto giugno 1868.

È abrogato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 38 dello stesso decreto col quale, nei casi espressi nel capoverso medesimo, è ordinata una nuova iscrizione dei privilegi, delle ipoteche e delle prenotazioni contro i terzi possessori degli immobili gravati.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

Art. 1.

Il termine fissato dal primo capoverso dell'articolo 38, del regio decreto 30 novembre, numero 2606 è prorogato a tutto dicembre 1868.

Il disposto del secondo capoverso dello stesso articolo è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sorte il suo effetto dal giorno della pubblicazione.



3099 / h. 100
10. scuola cartes

Firenze 10 Feb - 1869.

Il Direttore Generale

Il Ministro Guandagnoli, nello stato di crisi ministeriale che dura da tre settimane, non si è preparato per sostenere davanti alla Camera dei Deputati la discussione sulle proposte di legge degli Onorevoli Signori Deputati Bove e Sanguinetti, nè potrebbe d'altronde assumersene una seria responsabilità.

Il Ministro perciò in incarta di rispondere alla pregiata Nota di S. S. in data di ieri, ma solo questa mane prevenitagli, che Egli non crede di dover prendere parte all'annunciato svolgimento delle surriferite due proposte.

Con distinta stima

Per il Ministro
Ferreri.

Raccomandazione
subordinata alla Proposta Pissavini

Quando la Commissione fosse
favorevole ad una proroga desidero
che:

I Pretori, dietro rapporto dei
Conservatori delle Ipoteche, facciano,
entro la proroga, rinnovare d'ufficio
le ipoteche della moglie contro il
marito, dei pupilli contro i tutori

Lambert

~~Alto...~~
L'on. Asprucci propone

La Commissione dovrebbe
intervenire anche nella modifica-
zione degli articoli, che ora si
vorrebbe prorogare.

L'on. Piprovici raccomanda
alla Commissione di prendere in considerazione
~~la proposta di...~~
dal ministro Guardasigilli sullo stato
delle iscrizioni non rinnovate

Legge 29/12 66 - 3431

Il termine di cui è stato
abilito dall'art. 34 e 41 del
D. D. 30/11 68 e 2606
la ipoteca e rimovag. di
pari. ed ipot. indenne
negli altri atti e provv.
a tutto il 30/6 69
e pari. di provv. a tutto
il 30/6 69 il termine per
abilito dalle leggi anteriori
per la rimovag. e della ipot.
per tutto l'impero della
indifferenza qualora i detti
termini fossero per scadenza
dopo il 30 Xbre 1866 al 30
Giugno 1869, fatti però i
detti acquisti per termini
precedenti? (adite).

1869

30 giugno 1869 n. 3731
I termini per le istanze
di rinnovazione di privilegio
ed ipot. prorogati al
30 giugno del cont. anno
della legge 29/12/66
n. 3641 (anno univ. acc.
1869), a tutto l'anno
1869.

Ministero Interni *campagna*
di beneficenza

Ministero Finanze

Quali *camp.* di *admissioni* ?

23/12 19 11 1140 7/11

art. 1

Il termine fissato dall'art. 38
del Regio Decreto 30 nov.
1865 (D. 2608) come provvisori
a tutto Xbre 1868

Prima ad esso tempo è rinnovato
provvisoriamente il termine fissato da
gli art. 43 e 44 del medesimo
Decreto.

La presente legge avrà il suo
effetto dal 31 Xbre 1868

24 Xbre 1868 No 4160

3 termini per le esecuzioni
le rinnovazioni di privilegi ed
ipoteche provvisti a tutto Xbre
1868 dalla legge 28 Xbre
1867 n. 4140 per le rinnovazioni
provvisti a tutto Xbre
1869

La presente legge avrà effetto
dal 31 Xbre 1868.

Proroga di tempo per la Specializzazione delle Protocche

15

Radunatasi alle 8 1/2 pom. dell' 11 Dicembre 1869
la Commissione nominata dallo Comitato Privato in sede
di questo stesso giorno nelle persone degli Onorevoli Definiti:

Mecchiorre

Bove

Sanguinetti

Miotera

Sartoretto

Di Sambuy

si costituì nominando Presidente l'on Bove.

e poscia a Segretario, Di Sambuy.

Riconoscendosi che nessuna deliberazione potersi prendere
senza sapere il numero, almeno approssimativo delle
Protocche che rimarrebbero a questo giorno da rettificarsi
e specializzarsi, fu deliberato all'unanimità di rivolgersi
anzitutto ai Ministri della Finanza e di Grazia e Giustizia
per avere tali indispensabili appunti prima della
seduta fissata per domani 12 alle 2 pom.

Si uniscono intanto copia delle lettere scritte^(1,2) al
numero della Gazzetta Ferrarese⁽³⁾ che contiene un articolo
in proposito; ed una lettera del Subeconomo dei Benefiz.
sacanti della Diocesi di Pisa⁽⁴⁾ in cui è detto che per
quella sola Diocesi sarebbero a specializzarsi circa 400 ^{Benefizii}

Il Presidente
Bove

Il Segretario.

Di Sambuy

La Commissione nelle persone dei Signori

Bove Presidente

Di Santini Segretario

Nicotera

Sartorette

Si è riunita alle ore 2 pom del 12 Corty e prende conoscenza della lettera del Ministro delle Finanze, in cui annunziò che 54,740 ipoteche sarebbero da regolarizzarsi nel Regno salvo il Regno (con un riguardo al Progetto) e 15 Province da cui mancano ragioni. Si dà pure lettura dell'unico messaggio del Ministero di Agricoltura e Foreste.

Nicotera spiega le ragioni per le quali riterrà indispensabile un termine di proroga lungo per l'esecuzione della legge o di breve proroga per aver un Progetto di deroga per parte del governo.

Santini crede che in fin di nuova dilazione saremmo in un disprezzo sulle attuali contingenza; chiede perché il legislatore vollesse unificare le antiche e le nuove ipoteche; non è il caso di chiedere radicalmente che le ipoteche di data anteriore alla legge si lascino perire senza specificazione?

Sartorette risponde che il legislatore volle con ciò favorire il Credito fondiario legge su tutto delle Relazioni Morici.

La Commissione che in maggioranza era ^{contraria} a qualunque proroga, viste la importanza somma dell'argomento, approva la proposta di

Nicotera si ammette la proroga non quale fine ma quale mezzo di ottenere la deroga o la riforma degli articoli transitori di cui non si è potuto ottenere l'applicazione.

Sartorette viene eletto Relatore con incarico di ^{capofila} ~~capofila~~ assistito con direttori dei Pubblici Servizi che possano recare maggiori buone notizie ai Commissari che hanno già studiat la materia.

Il Segretario

Edi Santini

Il Presidente
Bove

Il Correggendo d'ipoteche
 resoconto delle Camere del 1869
 1869. rievocò che l'illmo. Sig. Deputato
 M. Sanguinetti e Predicatore
 no presentate di propria iniziativa
 due progetti di Legge relativi all'
 ipoteche ma non s'indicano in che
 questi consistano e s'infirmano
 no.

Ritornando che questi progetti non possono
 darsi alla trattazione che si è fatta
 del nuovo Codice di Diritto al sistema
 ma l'ipoteche per le Ispedizioni già
 assistenti ed accese primamente detto
 Codice delle quali dovrebbe farsi
 la correzione, per evitare e quindi
 ne è necessario determinare la Composizione
 del Tribunale e del Creditore e
 defatigare l'Ufficio Ipotecario per
 be necessario e procedere a tutto
 il seguente progetto di Legge.

Le Ispedizioni rinunziate
 per la Legge Toscana del 1860
 nel 1860-61-62 sul
 la generalità dei Beni di Diritto
 si dovranno ritenersi a tutti gli
 effetti come speciali e garantite
 i fondi che i Debitori stessi possiedono
 al giorno in cui formano
 no accepere e rinunziate salvo il
 diritto nei detti Debitori di poter
 tale fare restringere sul fondo o
 fondi che dimostreranno essere ad
 obligati o su di un fondo libero

i capaci di sostenerla.

Oras siccome tali iscrizioni furono rinnovate ed accise sulla generalità dei Beni perchè non riesci di fare fin d'allora l'identificazione dei Beni obbligati e le medesime difficoltà che vi furono allora, vi sono ora pure, non si potrebbe cancellare la brevità del credito efficacemente senza un procedimento nell'iscrizione stessa tutti i Beni del Debitore che possiedono al giorno dell'accensione se questo riescibile speciale di forma nella sostanza potrebbe univocamente e propriamente generale.

Portanto tale Articolo di Legge sarebbe profano.

1° Sarebbe senza successo ed almeno procedersi alla brevità del credito senza bisogno di alcuna operazione.

2° Sarebbe vantaggio al Debitore perchè nel caso di dovere prendere un buplice risulterebbe questo meno voluminoso e meno dispendioso nel tempo che lo farebbe libero di poter ottenere a piacere la restituzione.

3° Sarebbe l'Ufficio di deposito e l'adempimento operazioni.

4° Inevitabile sarebbe dubbio ed incertezza sull'atto delle operazioni d'anche anche tutti i modi delle iscrizioni contenendo solo i rapporti testamentari ed alcune le sole

All'opima dei contigui confinanti, mi
 l'una e l'altra si e chi ha potuto
 dubitare che disangi al baci de-
 -passo essei quasi tali d'oprima
 tutti eromente si termino del
 beuif stallo.

A. G.

291

Proposta di legge
presentata dal deputato Sanguinetti
per il concordato nella data del 10. dicembre 1870

Actus unius

Il tempo utile per la rinnovazione
delle ipoteche è prorogato a tutto Marzo
dell'anno 1870 -

M. G.

Progetto di legge presentato
dal deputato Poggi

Proposta fatta marzo 1870.
ad tempo utile per le elezioni
comuni nelle provincie

—
Pecunia condempna - nella carta
del W. Beaudouin e Poggi

Legione 1869-70

N. 4. A

Seconda della X legislatura

Camera dei Deputati.

Relazione della Giunta
composta dei Deputati

Boce, Langalutti, Sarnetti, Vintona, Melchior-
re, Beulla, Sambuy

sul progetto di legge
presentato dal deputato Sanguinetto
già in considerazione nella seduta
del 10 Dicembre 1869

Prova a tutto marzo 1870 del
trigo alla per le ~~transazioni~~ operazioni
del ~~ipoteche~~ ipoteche.

a via pure
 approssima-
 tiva
 dell'interesse
 del paese
 e del bene
 ecclesiastico,
 cifra

Come vi sarà agevole il ^{veder}
 re, la vostra giunta non potè
 non essere ^{assai} vivamente colpita dalla

cifra di 54740 ispirazioni ancora
 da regolarizzare ^{alla quale}
 sarà verosimilmente da aggiun-
 gere ^{un'altra} cifra abbastanza
 considerevole per le giurisdic-
 zioni di cui non si hanno
 notizie recenti sicché ~~che~~
~~truffa l'intera alla incirca come~~
~~questa parte di questa giunta~~
 della giunta che, sebbene la
 giunta non dimentichi di aver
 fatto il proprio mandato da
 ispirazioni avute ad oggigi-
 ura ^{disimpegnante} e non ha
 potuto ~~non~~ ^{disimpegnante} ~~disimpegnante~~ da
 alcune considerazioni vi è spi-
 cato da alcuni dubbii che
 si reputa di proprio debito il
 sottoporvi appunto perché la confida-

Noni ed i dubbii
 trasero la maggioranza
 della giunta a
 conclusioni ~~non~~
 non conformi
 al voto del Comitato.

Per tutta Italia, ad esem-
 pio delle provincie lombarda, ven-
 ete, ^{ove non solo la pubblicità ma anche}
 e della Toscana ~~con la giunta~~
 per ispirazione

specializzazione delle ipoteche ~~era da~~
lungi anni un fatto compiuto ~~di~~
~~che non i consuetudini privilegiate~~

che vigevano anteriormente al
codice italiano 11. gennaio 1864

legislazioni che rinnovavano, oltre
i privilegi, anche le ipoteche genera-

le. ^{quelle legislative} tutte poi ~~vennero~~ la effente
~~(codice del 1822)~~ ~~e la toscana (legge 8 luglio 1822)~~
e la toscana ~~ammittessero~~ che le
ipoteche ~~potessero~~ l'originaria

ipoteche ~~potessero~~ ^{con piena efficacia} compararsi
anche rinnovandole soltanto in

comparso dell'originario debitore
senza ^{di più?} mai inscrivibile contro

gli eredi ~~o i~~ di quello, o contro
i terzi possessori dei beni originaria-
mente colpiti.

Il nuovo codice ~~in~~ del Regno d'Italia
~~adde la~~ ~~ipoteche~~ ~~con~~ ~~ammittendo~~
pubblicità ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~ipoteche~~

è comparando
col precedente
legislativo che
risultano
per progressi in
determinazione
materica, che
preferito del
che la in
tra

di tutte le ipoteche, ~~ha~~ ~~pubblicità~~
~~per~~ ed oltre la determinazione della
forma, pare sempre ~~quanto~~ ~~che~~

~~ipoteche~~, specificamente ~~preferito~~ i
beni ~~che~~ ~~non~~ ~~colpiti~~. Ha preferito

inoltre del allorché pare ~~che~~ ~~non~~
~~nuovarsi~~ le ipoteche, ~~ed~~ ~~in~~ ~~beni~~ ~~non~~
~~colpiti~~ ~~di~~

ff

14

siano più popolari dall'originario debitore
~~per effetto di un'azione diretta~~
e per un'azione diretta anche contro
gli eredi ed attori aventi causa dal
debitore, ^{stato} o contro quelli ai nomi
di quelli appaiono trasportati nei
registri censuari e beni immobili
~~oggetti~~ dell'ipoteca.

per effetto del fidei

Beneficiario di vagonneri gli inquilini
e benefici di questa disposizione,
benefici dei quali non si sarebbero
mai tentati realizzare, il
Governo del Re, approfittando
della ~~facoltà conferita dalla legge~~
~~del 2 aprile 1865~~ ~~che le~~
~~stabilisce~~ ~~anche~~ ~~ad~~ ~~incassare~~ ~~la~~

inferi fra le disposizioni trasportate, ~~conferendo~~
~~per effetto~~ anche quelle di cui più
sovrappi è ragionato, merita le
quali con azione in contrapposizione
mente retroattiva di ordine la
trasformativa ^{o rettificativa} della ipoteca
rispetto ^{o rettificativa} ~~alle~~ ~~disposizioni~~ ~~precedenti~~
~~ipotecarie~~ ~~precedenti~~ per effetto
che al più tardi entro il 1° Aprile
1867 tutte le ipoteche ipotecarie
preesistenti avrebbero dovuto essere
formate a prendere quella forma
che il codice prescrive a soltanto per
le ipoteche a rimborsazione futura.
Non è qui il caso di ne' luogo di agire
tante.

Senza entrare nella ^{gravi disdoro e} fondamen-
 tali questioni a cui possono
 dar luogo le citate disposizio-
 ni transitorie ~~e sta di fatto~~
 limitandoci a ragionare della
 materialità della loro specu-
 razione, sta di fatto che il go-
 verno legislativo riconobbe ben
 quattro volte la ~~facoltà~~
 provvedimenti statutori, saniti
 appunto colle leggi 29 Dicem-
 bre 1866 n° 3431, 30 giugno
 1867 n° 3751, 26 dicembre
 1867 n° 4110 e 24 Dicem^{bre}
 1868 n° 4760. & Notizi^{altri} che
 nel presentare il progetto di
 legge per la terza ^{proposta}
 l'abate Mari, allora ^{ministro}
 Pasquilli, proponeva come
 radicale rimedio l'adempimento
 del secondo capoverso dell'art.
 38 delle Disposizioni transitorie
 considerando le preferizioni
 come ingiustamente overose per
 i creditori ^{quali} da avverso argui-
 stati i loro diritti sotto legis-
 lazioni che comportavano forme
 diverse. E la commissione della

Difficoltà di
 adempimento e
 quindi ricorsero a

Camera conveni
 va in quel con-
 tto, ma il risul-
 tato della discus-
 sione condusse
 alla ^{adottare} una fem-
 glic e proroga.

tenere conto, a liquidazione dei quali
dovrebbe essere vengono sottoposti
quindi, loro foreste interregionali
e, dopo un periodo di tempo, si pro-
cederà alla vendita.

A con tutti i
dati voluti
dalle art.
1979 del
Cod. di

L'obbligo imposto ~~finora~~ ai
aventi ipoteca generale di den-
tificare gli immobili che ^{loro}
debitore possedevano all'epoca della
iscrizione e di ~~indicare~~ ^{indicare}
indicare in chi ~~ora~~ ^{ora} oggi possiede in-
tutti ~~di~~ ^{di} tutti gli immobili, potran-
do ~~per~~ ^{per} ~~adempirli~~ ^{adempirli} nel termine che
sta per spirare al 31 Xbre.

fed egualmente
le molte varie
parti del
regno

Se questo duplice compito è facile
in alcuni dove da molti anni esistono
regolari catastri fondiari e se
un tanto in corretta la vol-
tura, era dopo regolarmente facile
dove i catastri non esistono o
esistono imperfetti. E se non è
risolta la ~~questione~~ ^{questione} ~~questione~~ ^{questione}

Il controllo
non in loco
basato sugli
altri a cui
nessuno poteva
qualificare
ovvero
tale ricom-
sta ricom-
piata dal
Decreto del
giudice

Per la legge potremmo ~~proporre~~ ^{proporre} ~~proporre~~ ^{proporre}
dare a tal scopo da emanare per
in generale
vate ~~una~~ ^{una} ~~disposizione~~ ^{disposizione} ~~di~~ ^{di} ~~operazioni~~ ^{operazioni}
Prondissaria anche nel farsi
assistere da periti per la ric-
ognizione e identificazione materiali
stanziali.

Si, i futuri ed i presenti, e che
per legge, e' obbligato a tali opera-
zioni. ~~non~~ e' principalmente la parte
controinteressata e' insufficiente a
la comminatoria recata dal capoverso
del art. 40?

E a quali persone d' altronde soffrire
l'effata incriminazione? Forse sui pretori e
sui cancellieri, e sui conservatori
delle ipoteche? ~~Ma quando~~

Si, ove si
trattasse di
semplici
materiali
rimozioni:
ma quando

tratta di operazioni che non
possono eseguirsi se non in
quando esigge i cartelli e for-
se anche con sciza. Rimozioni
materiali sul luogo per riteorre
i confini, per togliere razzamenti
che pendono ~~che~~ ~~atgollati~~
che i detti funzionari hanno a cui
deputati?

D. Si, a questi ^{rispetto} ~~liberi~~ la giunta
ha dovuto formarsi una commis-
sione ed e' questo: che neppure
provenga ~~potra~~ mai. E allora
se non si rimanda radical-
mente ^{col rimovere} questi ostacoli su i
fatti sopra riferiti entreranno
a vedere in ogni parte non
regolarita.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Finalità per superare
la difficoltà che
sono variabile col
tempo, ma per
la difficoltà di
altra natura
sp.

10

superabili. Le proposte sono
sono state fatte come sarebbe da
farsi praticando, la prima direi,
con forza forte, ~~forse~~ ^{forse} con
raccomanda con le proposte
a fare sapere la ragione del
le all'ammirato.

Tuttavia
che veniva
a proporre
una parte
e sempre
quinta pro-
posta,

In questo senso la maggioranza
della giunta non avrebbe ver-
tamente optato a proporre,
ignori, la pura e semplice resi-
stenza della giunta dell'or-
sanguinaria, e ciò forse più
appunto perché la giunta, del
periodo di guerra, ~~non~~ ^{non} aveva
viroficile. La efficienza

indimenticabile con un programma
di es. a per ogni, ~~attuando per~~
~~ambiti ristretti: il numero stabile~~
~~da cui che ~~metteva~~ ~~il~~ ~~scarto~~~~
~~facilità per, ~~la~~ ~~proprio~~ ~~con~~~~
~~massimo per il ~~proposito~~ ~~non~~~~
~~in ~~indimenticabile~~ ~~simpatia~~ ~~di~~ ~~la~~~~
~~il ~~proprio~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~con~~ ~~di~~ ~~una~~~~
~~fratella da ~~questo~~ ~~e~~ ~~della~~ ~~di~~ ~~la~~~~
~~aperta del ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~~~
paragrafo

ti
ev
a p
op
ali
le
ve
pi
ut
o
eri

~~Nella prolungata crisi, cui si è
di conformità alle predette conside-
razioni concludiamo proponendo
l'adozione dell'articolo di legge
e dell'ordine del giorno in app.
proposto formulati.~~

Stato

relativo

Articolo di legge
proposto dall'Aut.
Legislativa

Articolo proposto
dalla Giunta

Il Termini per le iscrizio-
ni e le rinnovazioni di pri-
vilegi ed ipoteche provvisti a
tutto Dicembre 1869 dalla legge
24 Dic 1868 n. 4766 sono una-
nimente provvisti a tutto
Marzo 1870.

La presente legge avrà effetto
dal giorno 31 Xbr 1869.

Ordine del giorno

La Camera invita il Governo del Re a pre-
sentare non più tardi del 31 Gennaio p.v.
un progetto di legge, merco il quale siano
definitivamente rimosse o rese superabili le difficoltà che
motivano la legge di provvisti dalle operazioni
ipotecarie, approvata dal Decreto reale 30 No-
vembre 1865 n. 2604 e posta all'ordine del
giorno. —

È all'ordine di qui per la
vasta s. d'acqua
addeca - Doppia potremmo
non la prova

[Signature]

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Bove, Sanguinetti, Sartoretti, Nicotera, Melchiorre,
Accolla, De Sambuy

sul progetto di legge

presentato dal deputato SANGUINETTI

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 10 dicembre 1869

Proroga a tutto ~~anno~~ 1870 del tempo utile
per la rinnovazione delle ipoteche.

Tornata del 14 dicembre 1869.

SIGNORI! — Il mandato che la vostra Giunta si ebbe dal Comitato privato in ordine al progetto di legge presentato dall'onorevole Sanguinetti, fu in senso contrario all'accoglimento del progetto medesimo. La Giunta però, dal momento che la Camera lo aveva preso in considerazione, non poteva dispensarsi da un accurato studio della materia, nè porre in non cale quelle raccomandazioni che erano state espresse nel seno del Comitato.

In omaggio appunto ad altra di tali raccomandazioni, ci rivolgemmo pertanto ai competenti Ministeri onde conoscere colla maggior possibile sicurezza a quel punto si trovassero portate le operazioni di rettificazione e rinnovazione d'iscrizioni per parte delle opere pie ed istituti di beneficenza e delle cause pie di culto orsiano enti ecclesiastici non soppressi, ed infine per parte del demanio e del fondo pel culto.

Riguardo agli istituti di beneficenza, si ebbero dal

Ministero dell'interno tranquillanti notizie. Se in passato parecchie prefetture non avevano mancato di far presente la necessità di proroghe per le operazioni di che si tratta nell'interesse delle opere pie, il Ministero anzidetto ci assicura che dopo l'ultima proroga e durante tutto il 1869, nessuna fra le prefetture del regno ebbe ad invicare concimile provvedimento per gli istituti di carità.

Meno assolute e meno complete notizie potè il Ministero di grazia, giustizia e culti ottenere dagli economati generali. Dal complesso però dei riscontri avuti si può desumere che le operazioni anzidette per le cause pie di culto s'arrecate a buon punto.

Ma ben diverso si presenta lo stato delle cose nei riguardi del demanio dello Stato e dell'asse ecclesiastico. L'onorevole ministro delle finanze ci notificava, in data del 12 corrente, come dalle registrazioni esistenti presso la direzione generale del demanio risulti

che il numero delle iscrizioni ancora da specializzarsi o rettificarsi era
 pel demanio di circa N° 23,240
 per l'asse ecclesiastico » 31,500
 e così in totale di N° 54,740

E notate che soggiungevasi l'avvertenza « che non si hanno ancora le notizie riguardanti quindici provincie, cioè quelle di Arezzo, Bari, Brescia, Cremona, Firenze, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Milano, Pavia, Pisa, Porto Maurizio e Siena. »

Come vi sarà agevole il credere, la vostra Giunta non potè non essere assai vivamente colpita dalla cifra, sia pure approssimativa, di 54,740 iscrizioni ancora da regolarizzarsi nell'interesse del demanio e dell'asse ecclesiastico, cifra alla quale sarà verosimilmente da aggiungersene un'altra abbastanza considerevole per le quindici provincie di cui non si hanno positive recenti notizie. Ond'è che, sebbene la Giunta non dimentichi di avere tratto il proprio mandato da ispirazioni avverse ad ogni ulteriore proroga, essa non ha potuto coscienziosamente dispensarsi da alcune considerazioni nè esimersi da alcuni dubbi che essa reputa di proprio debito il sottoporvi appunto perchè le considerazioni ed i dubbi trassero la maggioranza della Giunta a conclusioni non conformi al voto del Comitato.

In tutta Italia, ad eccezione delle provincie lombarde e venete, ove non solo la pubblicità ma anche la specializzazione delle ipoteche è da lunghi anni un fatto compiuto, vigevano anteriormente al 1° gennaio 1866 legislazioni che riconoscevano, oltre i privilegi, anche le ipoteche generali. Tutte poi quelle legislazioni, meno la estense e la toscana, ammettevano che le iscrizioni potessero con piena efficacia conservarsi anche rinnovandole soltanto in confronto dell'originario debitore senza bisogno di iscriverle contro gli eredi di quello, o contro i terzi possessori dei beni originariamente colpiti.

Il Codice civile pel regno d'Italia, consacrando col precetto legislativo gli scientifici progressi in materia, ha prescritto che, oltre la pubblicità di tutte le ipoteche ed oltre la determinazione della somma, siano sempre specificamente descritti i beni che ne sono colpiti. Ha prescritto inoltre che, allorquando siano a rinnovarsi le iscrizioni, ed i beni non siano più posseduti dall'originario debitore, esse vengano dirette anche contro gli eredi od altri aventi causa dal debitore stesso, purchè ai nomi di quelli appariscano trasportati nei registri censuari i beni immobili soggetti all'iscrizione.

Impaziente di raggiungere i cospicui innegabili benefici di queste disposizioni, benefici che, per effetto del Codice, non si sarebbero se non lentamente realizzati, il Governo del Re, inserì fra le disposizioni transitorie, quelle di cui più sopra si è ragionato, mercè le quali, con azione incontrastabilmente retroattiva, ordinò la trasformazione o rettifica delle iscrizioni anteriori, per guisa che, al più tardi entro il dicembre 1867, tutti i diritti ipotecari preesistenti avrebbero dovuto prendere quella forma che il Codice prescriveva soltanto per le iscrizioni e rinnovazioni future.

Senza entrare nelle fondamentali quistioni a cui già diedero e possono dar luogo le citate disposizioni transitorie, e limitandoci a ragionare della materialità della loro esecuzione, sta di fatto che i poteri legislativi riconobbero ben quattro volte la difficoltà di adempirle e quindi ricorsero a provvedimenti dilatori, sanciti appunto colle leggi 29 dicembre 1866, numero 3431, 30 giugno 1867, numero 3751, 28 dicembre 1867, numero 4140 e 24 dicembre 1868, numero 4760. Notisi altresì che nel presentare il progetto di legge per la terza proroga, l'illustre Mari, allora ministro guardasigilli, proponeva come radicale rimedio la deroga del secondo capoverso dell'articolo 38 delle disposizioni transitorie, considerandone le prescrizioni come ingiustamente onerose pei creditori i quali avevano acquistati i loro diritti sotto legislazioni che comportavano forme diverse. E la Commissione della Camera conveniva in quel concetto; ma il risultato della discussione condusse anche allora ad una semplice proroga.

Questi antecedenti sono certamente degni di molta attenzione. Essi gettano, a nostro avviso, molta luce e valgono a spiegare come dopo quattro anni dalla promulgazione del decreto reale 30 novembre 1865 due grandi amministrazioni appartenenti allo Stato, quali appunto quelle del demanio e del fondo pel culto direttamente sorvegliate dal Ministero delle finanze e senza dubbio da esso ripetutamente stimolate, trovansi tuttora in sì considerevole arretrato.

È qui anche giusto l'osservare incidentalmente che quanto all'asse devolutosi al demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, una buona parte dei quattro anni era già decorsa prima della promulgazione di quelle leggi e molto più prima che la pubblica amministrazione potesse compiere le prese di possesso, apprendere gli atti e venire in chiaro delle ragioni da conservarsi.

Ciò premesso, la Giunta vi svolge sotto la loro ge-

nuina forma interrogativa i dubbi che le si sono presentati.

L'obbligo imposto ai creditori aventi ipoteca generale di identificare, con tutti i dati voluti dall'articolo 1979 del Codice civile, gli immobili che i loro debitori possedevano all'epoca dell'iscrizione, e di indicare in chi sia oggi passato ciascuno di quegli immobili, poteva da tutti ed egualmente nelle varie parti del regno adempirsi nel termine che sta per spirare col 31 dicembre?

Se questo duplice compito è facile colà dove da molti anni esistono regolari catasti fondiari e dove furono tenute in corrente le vulture, e molto più in Lombardia, dove, oltre a ciò, nessuno poteva qualificarsi erede, se tale non era riconosciuto con decreto del giudice, era desso egualmente facile dove i catasti non esistono, o esistono imperfetti, e dove non è conosciuta la ventilazione ereditaria giudiziale?

E quanto più non doveva ripescare difficile il doppio assunto a quelle pubbliche amministrazioni le quali sono in possesso di ragioni creditorie di remota origine, assicurate sopra vasti possessi ed esercibili contro un numero stragrande di ditte, come per esempio accade per antichi capitali censivi o per prestazioni dovute per titoli diversi dalla enfiteusi?

E d'altra parte potrebbe egli porsi in non cale la condizione delle donne maritate, dei minorenni, degli interdetti per non avere rettificato o rinnovato le loro iscrizioni ipotecarie rispettivamente contro i mariti, i tutori ed i curatori, se chi per legge è obbligato a tali operazioni è precisamente la parte controinteressata, e se insufficiente è la comminatoria recata dal capoverso dell'articolo 40?

E a quali persone d'altronde deferire siffatto incarico? Forse ai pretori o ai cancellieri o ai conservatori delle ipoteche? Sì, ove si trattasse di semplici materiali rinnovazioni; ma quando si tratta di operazioni che non si possono eseguire se non ispezionando mappe e catasti, e fors' anche non senza ricognizioni materiali sul luogo per rilevare i confini, può egli ragionevolmente pretendersi che i detti funzionari siano a ciò destinati?

Di fronte a questi riflessi la Giunta ha dovuto formarsi una convinzione, ed è questa: che nessuna proroga potrà mai bastare se non si rimedia radicalmente col rimuovere quegli ostacoli che i fatti sopra riferiti autorizzano a credere in gran parte non superabili.

Le proroghe fin qui concesse non sono state inutili per superare quelle difficoltà che erano vincibili col tempo, ma per le difficoltà di altra natura esse non sarebbero che un palliativo, lasciateci dire, un sonnifero, se contemporaneamente non si provvegga a far cessare le cagioni che le reclamarono.

In questo concetto la maggioranza della Giunta piuttosto che venirvi a proporre una pura e semplice quinta proroga, non avrebbe certamente esitato a proporvi, o signori, la pura e semplice reiezione del progetto dell'onorevole Sanguinetti: e ciò tanto più appunto perchè la brevità stessa del periodo di proroga ne rende meno verosimile la sufficienza.

La maggioranza però della Giunta ritenne che in presenza del grandissimo numero di iscrizioni ancora da rettificarsi e rinnovarsi nell'interesse del demanio e dell'asse ecclesiastico, e verosimilmente anche di donne maritate, di minorenni, di interdetti, e dicasi pure di non pochi privati, la concessione di una proroga di tre mesi fosse un provvedimento giustificabile, semprechè contemporaneamente mediante apposito ordine del giorno venga impegnato il Governo del Re a presentare entro e non più tardi del prossimo venturo gennaio un progetto di legge pel quale, modificandosi le disposizioni transitorie nelle parti preaccennate, venga onninamente e per sempre rimosso il bisogno di ulteriori proroghe. In altri termini, la Giunta si risolse per la proroga non tanto per concedere nuova larghezza di termini agli interessati, quanto per dar tempo al Governo di allestire tali proposte ed ai due rami del Parlamento di discuterle.

Di conformità alle predette considerazioni concludiamo proponendovi l'adozione dell'articolo di legge e dell'ordine del giorno in appresso formulati.

SARTORETTI, *relatore.*

Articolo proposto dal deputato Sanguinetti.

Articolo unico.

Il tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche è prorogato a tutto marzo dell'anno 1870.

*I fidejussori
+ Questa disposizione non avrà effetto
nei territori i quali prima dell'
abrogazione del Codice Civile vigente
erano soggetti al Codice Civile Austriaco.*

Articolo proposto dalla Giunta.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, n° 4760, sono nuovamente prorogati a tutto ~~marzo~~ 1870.

La presente legge avrà effetto dal giorno 31 dicembre 1869.

Ordine del giorno.

La Camera invita il Governo del Re a presentare non più tardi del 31 gennaio prossimo venturo un progetto di legge, mercè il quale siano definitivamente rimosse o rese superabili le difficoltà che motivarono le leggi di proroga alle operazioni ipotecarie prescritte dal decreto reale 30 novembre 1865, n° 2606, e passa all'ordine del giorno.

Approvata nella seduta del 17. Xbre 1869.

Valente

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

(DE FILIPPO)

nella tornata del 7 dicembre 1868

Proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche

SIGNORI! — La legge del 28 dicembre 1867, numero 4140, prorogò a tutto il dicembre 1868 i termini fissati dall'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, e concesse una nuova proroga a tutto il corrente anno riguardo ai termini fissati dagli articoli 37 e 41 dello stesso regio decreto, per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicati negli articoli anzidetti.

Il Governo nutriva fiducia che le accennate proroghe sarebbero state le ultime, ed era sua ferma intenzione di non chiederne altre, e di opporsi ad ogni nuova concessione, sia perchè procedendo in questa via si viene dall'un canto a scemare l'autorità della legge, e vengono dall'altro canto ritardati i benefici effetti che il credito fondiario attende dalla completa attuazione del nuovo sistema ipotecario, sia perchè il lasso di tre anni dall'attuazione del nuovo Codice civile si presentava più che sufficiente a compiere le operazioni richieste a garanzia del diritto degl'interessati.

Ma vi è noto, o signori, che il Governo si trovò nella necessità di proporre quei provvedimenti legislativi, principalmente perchè dalle assunte informazioni gli venne a constare che l'amministrazione demaniale non aveva potuto adempiere alle prescritte operazioni riguardo ai privilegi e alle ipoteche già competenti agli enti morali colpiti dalle recenti leggi di soppressione e

conversione; onde si affacciava imminente il pericolo di vedere, per diminuzione di redditi, alterata l'economia delle leggi medesime quanto ai mezzi di sopportare gli oneri imposti all'amministrazione del fondo per il culto.

Ora, siffatto pericolo non è tuttavia rimosso per intero. Se incessanti e categoriche sono state le disposizioni dell'autorità centrale, e le sollecitazioni intese allo scopo che si procedesse alle volute operazioni nei termini stabiliti; se continua ed operosissima è stata l'esecuzione da parte degli uffizi subalterni del compito loro demandato, siccome lo prova il numero ingente delle iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie già eseguite, non fu però possibile l'adempiervi interamente tanto per la massa enorme delle operazioni da eseguirsi, quanto per le difficoltà che s'incontrano sovente di rinvenire i titoli in base ai quali vuolsi procedere alle iscrizioni ed alle rinnovazioni, e di constatare in modo preciso i beni gravati di privilegio o d'ipoteca.

Duole quindi al Governo di trovarsi nuovamente nella dura necessità di chiedere al Parlamento un'altra proroga nei termini anzidetti a tutto l'anno 1869. Egli però confida che il Parlamento stesso, fatto persuaso della convenienza del nuovo provvedimento legislativo, e dell'urgenza del medesimo, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868, dalla legge 28 dicembre 1867, n° 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869.

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N.° 17412.

Risposta alla Lett. 17 C.

N.° 2687

Firenze, addì 21 Dicembre 1870

3012/4
22 Dicembre 1870

218

Pregiasi il sottoscritto di se-
gnare ricorrendo a S. E. il Presiden-
te della Camera dei Deputati
del progetto di legge d' iniziativa
di essa Camera e dalla medesima
adottato, per proroga a tutto Giu-
gno 1870. del tempo utile per la
rinnovazione delle ipoteche, tra-
smessogli colla lettera controindi-
cata, del quale venne data co-
municazione al Senato nella
sua pubblica seduta di ieri.

R. S. E.

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Firenze

Il Presidente del Senato
Canti



REGNO D'ITALIA



1.^a Divisione

No.

AFFARI CIVILI

Indicare nella risposta la Divisione ed il Numero della presente.

Oggetto

Fiume, il 15. Dicembre 1869.

5011/h.
49 dicembre 1869

Onorevolissimo Sig. President

Onorendo al nuovo Guardasigilli
Commendatore Paoli di esaminare
il verbale delle deliberazioni emesse
dalla Commissione istituita dal
suo predecessore sulla questione delle
provv. di decurioni per la rinnova-
zione delle iscrizioni ipotecarie,
verbale che fu rimesso domenica
 scorsa (12. aud^{te}) e codesto presiden-
 per uso della Giunta parlamen-
 taria incaricata dell'esame del
 progetto di Legge Sanguineti; il
 sottoscritto prega le S. V. buone
 a volersi compiacere di farglielo
 tenere al più presto, con riserva
 di ritornarlo ai biraghi della
 Camera, ove ciò occorre

Con anticipati ringraziamenti
 la prego di gradirli e riverirli della
 più distinta osservanza

Il Direttore Generale
Ferrari

All. Onorevole Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati.

[Handwritten flourish]



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

E

DE' CULTI

Divisione

No.

AFFARI di CULTO

N. di Posizione
del Protocollo

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Numero della presente.

Oggetto

Allegati N.:

All' Onorevolissima
Presidenza della Camera
dei Deputati

Firenze

3057 / h.
12 dicembre 1869

Firenze, il 12 Dicembre 1869.

In risposta alla nota d'oggi stesso N. di codesta Onorevolissima Presidenza, il sottoscritto si reca a premura di parteciparle che l' Economo Generale di Milano ha teste riferito di aver motivo di ritenere che ogni pratica in riguardo alla operazione della rettificazione delle iscrizioni ipotecarie sia stata eseguita nell'interesse delle Cause dei di Culto in Lombardia; e quello di Firenze, di avere la più parte dei Subeconomi data assicurazione di avere compiuto l'operazione più benefici in vacanza, di avere gli altri dato promessa di farlo fra breve, e di avere molti Subeconomi declinato ogni responsabilità

„ per benefici pieni avendo incontrato resisten-
„ za nei Rettori „ e quello di Bologna
„ di potersi per benefici vacanti dire comple-
„ ta l'operazione, ma di non poter dare
„ simile affermazione per benefici pieni
„ perchè i Rettori non si urano di dare
„ il discario della seguita operazione „ e
„ quello di Torino „ di risultare dai riscon-
„ tri avuti dai Subeconomi che prima del
„ la scadenza utile saranno regolarizzate
„ e rinnovate tutte le iscrizioni „;

Che mancano i riscontri degli Eco-
nomi Generali di Venezia di Napoli
e di Palermo;

Che questo Ministero ha impartite
agli Economi Generali di Firenze e
di Bologna le opportune e speciali
istruzioni per rimuovere l'ostacolo della
resistenza passiva che i Rettori dei
benefizi oppongono alla operazione, richia-
mandoli anche a tener conto della

cauzione) alla quale vanno sottoposti
i beneficiati per la retta ammini-
strazione e conservazione dei beni co-
stituenti la dote dei rispettivi benefici.

Per dare poi a cotesta Cuo-
revolissima Presidenza e alla Ca-
mera una idea precisa di tutto, di
quanto ha fatto questo Ministero
al riguardo della operazione in di-
scorso lo scrivente Le somministra

I.° copia delle circolari nelle quali è
venne dato agli Economisti Gene-
rali lo incarico di provvedere alla
operazione nell'interesse delle Cau-
se Pie di Porto; II.° copia della
Circolare nella quale vennero gli istes-
si Economisti Generali richiesti di
far relazione al Ministero dei
risultati della operazione; III.° il
verbale delle deliberazioni di una Com-
missione appositamente instituita
per esaminare se convenisse con-

consentire una proroga ulteriore al com-
piimento delle operazioni di specializza-
zione delle ipoteche generali e inscrizione
delle tacite col testo del relativo progetto
sottoposto alle deliberazioni della mede-
sima; IV.º la Notificazione a stampa
ripetutamente pubblicata nel Giornale
Ufficiale e copia della Circolare
a stampa diramata a tutte le Au-
torità Giudiziarie per porre sull'avviso
gl'interessati della urgenza di procedere
al compimento della summentovata o-
perazione pel quale la Commissione
aveva proposto e il Ministero aveva
deliberato di non consentire a proroga
ulteriore; V.º, finalmente, una memoria
riassuntiva sullo stato attuale delle
cose al riguardo della operazione me-
desima.

Sulla sorta di tali documenti il
Comitato della Camera sarà in qua-

io di emettere con piena cognizione
di causa le sue deliberazioni sulla
gravissima questione che trovasi
sottoposta al suo giudizio.

Per il Ministro
Ferreri



REGNO D'ITALIA



Direzione Generale per gli Affari di Culto.

2^a Divisione

N. 5730

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione ed il Numero della presente.

Oggetto

Iscrizioni Ipotecarie
accese in favore d'Istituti
Eclesiastici

Sig. Po.^o Economo

di

Firenze, il Aprile 1866

E' ben noto alla S. V. come il nuovo Codice Civile prescrive la rinnovazione, dopo trent'anni, delle iscrizioni ipotecarie accese in favore delle persone morali ecclesiastiche, le quali prima, in molte provincie del Regno erano dispensate da cotale obbligo. E' noto ancora alla S. V. come la Legge sulle disposizioni transitorie per l'attuazione di quel medesimo Codice prescrive di farli, nel biennio dal 1. Gen. 1862 u. s. la rinnovazione speciale delle iscrizioni delle ipoteche generali non più ammesse nel sistema novello di diritto ipotecario. E' noto finalmente alla S. V. come in molte provincie del Regno incompiute ai Conservatori Stessi delle ipoteche il dovere di rinnovare d'ufficio le iscrizioni ipotecarie accese in favore di Cause Pie di Culto, e come nel novello sistema ipotecario più non sia imposto cotale obbligo ai Conservatori.

Io mi son dunque preoccupato del pericolo di prescrizione, per difetto di rinnovazione in tempo, delle ipoteche accese in favore di Cause Pie di Culto in quanto potrebbe avvenire che gli Amministratori di esse, o per incuria,

ovvero per ignoranza od erronea interpretazione della legge, trascurassero la prescritta rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie accese.

Mi son quindi concertato col mio Onorevole Col. lega delle Finanze, alla dipendenza del quale stanno i Conservatori delle ipoteche, per uno espediente idoneo ad ovviare al temuto pericolo di danno; ed ora trasmetto in comunicazione alla S. V. la Circolare di quella inviata agli uffici ipotecari, affinché vegli anche essa alla esecuzione delle disposizioni nella medesima contenute, e appena se pervengano gli elenchi delle iscrizioni d'ipoteche in scadenza ne dia comunicazione agli Amministratori delle Casse Pie di Culto interessate, e invigili alla rinnovazione in tempo per parte di coloro delle iscrizioni, e nel caso di trascuranza provveda in opportuna maniera alla indennità della Cassa Pia.

Il Ministro

65

Direzione Generale
delle Casse e del Demanio

Divisione 3^a

N^o 12351
2056.

Circolare N^o 253

Oggetto

Iscrizioni ipotecarie accese in
favore degli Istituti Ecclesiastici

In appendice alle disposizioni impartite con gli articoli 25 e 29. dell' Istruzione del 30 Dicembre 1865, lo scrivente di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti prescrive:

1.° I Conservatori delle ipoteche compileranno in ogni anno e trasmetteranno nel mese di giugno alla rispettiva Direzione delle Casse e del Demanio un elenco delle iscrizioni ipotecarie accese a favore delle Istituzioni Ecclesiastiche, cioè dei Conventi, Beneficij semplici e curati, delle Chiese, confraternite, Cappellanie e d'altre simili fondazioni in iscopi di culto, in quanto le dette iscrizioni debbono rinnovarsi nell'anno successivo.

Per le iscrizioni che debbono rinnovarsi nel corrente anno e che non furono ancora rinnovate, i Conservatori compileranno un elenco separato e lo trasmetteranno alla Direzione entro il più breve termine possibile.

2.° Nel mese di Agosto del corrente anno i Conservatori compileranno e trasmetteranno inoltre alla Direzione un elenco di tutti i privilegi e le ipoteche che furono iscritte a favore delle dette Istituzioni ecclesiastiche senza determinazione di somma di danaro o senza specifica designazione degli

Alle Direzioni Provinciali
delle Casse e del Demanio
ed ai Conservatori delle Ipoteche

immobili e che debbono perciò a mente del 1.º capoverso dell'art.º 38 del R. Decreto 30. Novembre 1865 N.º 2606, essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione ed ai termini del Codice Civile ora in vigore.

3.º Per la compilazione dei detti elenchi i Conservatori adopereranno lo stampato modello 97. facendovi le occorrenti variazioni ed aggiunte ed indicando nella colonna 2.ª la denominazione e la sede della Istituzione ecclesiastica a cui favore l'iscrizione fu presa.

4.º I Sigg. Direttori delle tasse e del Demanio appena ricevuti gli elenchi li trasmetteranno all'Economato Generale dei Benefizj vacanti della propria provincia.

Nell'Isola di Sardegna l'invio dei detti elenchi si farà invece all'Economo di ciascuna Diocesi.

5.º I Conservatori forniranno relativamente alle iscrizioni indicate nei summentovati elenchi, e gratuitamente, tutte quelle nozioni e schiarimenti che dagli Economati Generali o dipendenti Subeconomi venissero loro chieste.

6.º Per gli effetti della presente i Conservatori delle ipoteche nelle provincie ex pontificie avvertiranno che le iscrizioni, accese in dette provincie a favore delle Istituzioni ecclesiastiche essendo per il disposto dai §§ 162 e 163 del regolamento legislativo e giudiziario 10. novembre 1834 esenti da rinnovazione, a termini del R. Decreto 30. novembre succitato possono utilmente rinnovarsi anche nell'ultimo anno del quindennio dall'attuazione del Codice attualmente in vigore.

Il Direttore Generale
Sacchi



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

E

DE' CULTI

IV. ^a Divisione.

AFFARI DI CULTO

 Num.

di Posizione 8/14
del Protocollo 1866.

 Giudicare nella risposta la Divisione,
 ed il Numero della presente.

Oggetto

Riscrizione delle ipoteche

Allegati N.º.....

 Agli Economisti Gen. li
 del Regno

Firenze, il 12 Novembre 1869.

La S. V. M.

già conosciuta per effetto anche della
 Dichiarazione fatta nella Gazzetta
 Ufficiale, lo intendimento del Go-
 verno di non proporre alcun
 provvedimento per la ulteriore pro-
 rogazione dei termini stabiliti per
 le operazioni di riscrizione delle
 ipoteche disposte dall'Art.º 38.
 del R. Decreto 30 Novembre
 1865 Art.º 2406.

Lo scrivente ricorda di aver
 fin dai primi giorni dell'Aprile
 1866. dato a V. S. lo spua-
 le incarico di fare e invigilare
 che si facessero le pratiche per la
 riscrizione delle ipoteche spettanti

alla Causa pia Ecclesiastica.

Spendo ormai vicino a scader il termine prefisso all'adempimento di dette pratiche, lo scrivente prega V. S. di affrettare il compito suo e riferire con prontezza i risultati a questo Ministero, al quale scopo stimerà conveniente trasmetterle qui unita una seconda copia della Circolare del 7. Aprile 1866. N.º 3730. colla quale venne comunicata a V. S. quella del precedente marzo del Ministero delle Finanze sul medesimo oggetto che pure si trasmette.

Del Ministro

1
Ipoteca da
rinnovarsi

Memoria

È indubitato, che la prima
preroga dei terreni utili per la
rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie:
era stabilita dalle disposizioni
transitorie per l'attuazione del
Codice Civile, e' stata dal Ministero
proposta esclusivamente nell'
interesse del Demanio, in quanto si
effondono in quel tempo appunto
a ^{questo} ~~questo~~ devoluta la mappa dei beni,
e dei diritti e privilegi ipotecari
competenti alle Corporazioni religiose
soppresse, ed agli altri enti
morali colpiti da conversione per
la Legge 4. Luglio 1806, gli stessi
beni inalienabili nel brevissimo
periodo di tempo che rimaneva
provvedere alle iscrizioni e rinnova-
zioni ipotecarie occorrenti.

Il Parlamento per altro volli-
ammettere la indispensabile
preroga in favore del Demanio
credeva conveniente accordarla a
tutti in genere, e con pur si-
fice in tutte le prerogative suc-
cessive.

Medesime per altro le operazioni
nell'interesse del Demanio pro-

= prevedevano abdicamento, e le in-
= formazioni, che da ogni lato si
andavano raccogliendo porgevano
fin dalla metà dell'anno 1868
certezza, che se allo scadere dell'
anno stesso una quarta proroga
fosse occorsa a tutela delle ragioni
di quell'Amministrazione, sarebbe
stato senz'altro l'ultima, gli
altri Corpi Morali, ed i privati,
che da principio erano rimasti
in silenzio, o tutti al più ricorsero
adoperati a dimostrare, come
ricorsero ragioni plausibili
perché quelli a loro pro fosse
addottato il provvedimento della
proroga, si fecero a rappresentarsi
con sempre crescente insistenza di-
= fioltà gravissime, ostacoli propp-
= che insuperabili all'attuazione
delle disposizioni transitorie con-
= tenute nei sette articoli del R.
Decr. 25. Nov. 1865, riguardanti
la materia ipotecaria, tanto che
il deputato Bove nella seduta del
23. Maggio 1868, recandosi l'
organo di tali resistenze, presentò
un progetto di legge per abrogare
i suddetti articoli, e riportare sotto
l'influenza delle leggi anteriori

le ipoteche sotto di esse costituite,
e le relative iscrizioni e rinnovazioni.

Siffatti provvedimenti non furono
evitati per altro molto appoggiati
nelle assemblee legislative, che
nell'accordare la proroga, fecero
plauso al guardasigilli, quando
dichiarò di non voler proporre
altre dilazioni, e di volersi op-
porre a qualunque provvedimento
consimile, che per altra parte
venisse proposto.

A questa usò l'opportunità di
notare, che ad escludere qualunque
ulteriore progetto di proroga, sono
state avute gravissime proteste,
e fra gli altri l'Istituto di credito
fondiario di Bologna rappresentò:
stava, che dallo stato eccezional-
di cose dipendenti dal protenga-
mento del periodo di custodia
derivavano a quell'Amministrazione
danni non lievi; che le conseguenze
delle legislazioni ipotecarie ante-
riori al Codice Civile influivano
siffattamente, in specie per le
provincie dell'Emilia e delle Marche
ed Umbria sul credito fondiario, da
renderlo quasi inerte, di modo che
l'Istituto avrebbe costato ad affu-
mare, secondo il desiderio del Ministero.

« Due, l'imprudenza delle proprie operazioni nel settembre 1867, se non avessi ritenuto per certo che col 31. Dicembre di quello stesso anno sarebbesi cessata le condizioni inormali della proprietà immobiliare, e conclusa col rammentare al Governo, della operazione di quello Stato di confrontare i corrispettivi degli obblighi appiunti di fronte al Governo stesso ed al pubblico dall'Amministrazione.

Al Ministero delle finanze poi, che senza dubbio era quello che aveva maggiori titoli ad invocare ulteriori proroghe e quindi il più gravato di tutti per rinvii e rinnovazioni ipotecarie e ciò nelle più infelici condizioni, cioè di nuovo proprietario di un'immensa e confusa massa di diritti e di beni, pure avendo saputo cosa del tempo, in Luglio ultimo scorso scriveva a quest'Alcibiade » sembrando » ormai giunta il tempo di dire: » due la serie delle proroghe, e » di lasciare che la disposizione » delle leggi civili spieghi la » loro efficacia. Ognuno sa (oggi » spingeva egli) quanto l'autorità

» delle Leggi ne abbia detrimento
» e con giunta danno del credito
» fondiario, siano con quelle paragrafi
» ritardati i benefici effetti, che gli
» devono derivare dalla completa
» attuazione del nuovo sistema
» ipotecario, informato al principio,
» ormai accolto dalle nazioni più
» civili, della assoluta pubblicità,
» della specialità, e della facilità
» massima del riconoscimento dello
» Stato ipotecario degli immobili»

Cio nondimeno il Ministro
della Giustizia del tempo per
meglio assicurarsi di ciò che era
convenuto adottare in si impor:
tante materia con Decr. del
31. Agosto ult. scelse nominò
una Commissione sotto la presi:
denza del Senator Comm. Cavour
Celso Marzucchi, e composta della
dei Reg. Comm. Adami Cossi
:pl. di Capparoni, Comm. Erran.
:te Cons. di Stato, Comm. Marti:
:elli-Cons. di Stato, Deputato
Pestelli, e Cav. Duchesne Cons. di
:atore dell'Opere in presenz
colli incarico di esaminare il
questo, se dovess proporz. o non
una nuova propos. ed in caso

negativo, se dovesse proporsi qualche
che modificazione alle disposizioni
in dell'attuale legge transitoria,
ed altra opportuna disposizione
allo scopo di rendere, ove possibile,
più sicuro ed agevole l'adempimento
delle condizioni volute dalla
Legge stessa.

Questa Commissione si occupò
con indefessibile studio dell'
argomento, ma dopo profonde e
mature deliberazioni venne nell'
avviso, non essere assolutamente
conveniente di proporre altre pro-
posizioni, o di variare alcuna delle
prescrizioni contenute nel N. 50
più volte citato del 30. Nov. 1865
solo aderire a che, secondo un ordine
del giorno già stato votato dalla
Camera dei Deputati addì 10. Dic-
tembre 1868, il diritto da percepire
si dai Conservatori per le rinvio-
razioni in discorso secondo la Cir-
colare 28. Dicembre 1867. n. 4157.
fosse ridotto ad una somma fissa
non superiore ad una lira.

A questo proposito però si da
osservare che il Ministero delle
finanze mentre non diffettava di
proporre tale riduzione, ed anzi
aveva di avere già preparato

all'uopo un apposito progetto di legge, che per la sospensione delle sedute parlamentari non ebbe poi agio di presentare, avvertiva non essere da credere che il difetto di rifatta riduzione di tasse potesse essere stato d'ostacolo alla riunione delle sessioni in questione, giacché risultò, che la media della spesa a tal uopo occorrente secondo la vigente tariffa ascendeva a sole L. 1, 45. Una tale tenue differenza mentre non sembrava sufficiente a giustificare una legge speciale di modifica alla tariffa, non pareva nemmeno porger adeguata ragione per ritenere, che il non aver provveduto a quella modificazione necessasse il Governo del Re ad effettuare una nuova proroga.

In tale stato di cose il Ministero, tenendo conto dei gravi interessi generali implicati in questa materia, i quali non potevano più oltre essere pregiudicati per un eccessivo riguardo a favore di chi avendo avuto un tempo non che sufficiente esuberante, non aveva come il Democristiano saputo o voluto approfittarne il Ministero, ripetersi, non era

† (in qual oppinione sarebbe al tutto casiva),

più oltre ad adottare un partito,
e con notificazione inserita nella
Gazzetta ufficiale del 24. settembre
p.p. esprimeva il solenne suo pro:
-posito di non voler più proporre,
od aderire a proposte di proroghe,
ed invitava caldamente tutti gli
interessati a profittare del tempo
disposto, che ancora rimaneva per
mettere in salvo i loro interessi.

Per sempre più ottenere questo
scopo, il Ministero, oltre al far
ripetere più e più volte, ad inter:
-valli quelle notificazioni nel foglio
ufficiale indirizzava con circolare
del 27. Settembre a tutte
le autorità giudiziarie del Regno,
e specialmente ai pretori, come
più vicini alla popolazione di
campagna, affinché diffondessero
la notizia della imprescindibilità
del servizio utile per i lavoratori
e sollecitassero all'uso, quanti
avevano interessi in compromesso
e tale circolare fu anche affissa
all'albo pretorio dei Comuni.

Tale è lo stato ultimo delle
Cose.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Diris. 5.^a Sez. I.^a

N.^o 3172

Riscontro al foglio
Divisione Sez. N.^o

Indicare nella risposta
la Div. la Sez. i numeri e la data della presente

OGGETTO

*Circa ad una nuova proroga de' termini
delle ipoteche ipotecarie nell'interesse delle
Opere pie -*

Allegati N.^o.....

*All' Onorabile
Sig. Avv. Luigi Sartoretti
Deputato al Parlamento*

Firenze

Firenze, addi 13 Dicembre 1869

*Di risposta alla domanda ver-
bale di V. S. sulla rinnovazione delle ipoteche
delle Opere pie, ecco quanto mi è dato
significarle.*

*Nei primi anni successivi alla
pubblicazione del R. Decreto 30 Novembre 1865
N.^o 2606, e fino a tutto il 1868, parecchi Bra-
telli si fecero ad invocare, nell'interesse delle
Opere pie, una proroga de' termini stabiliti,
la qual proroga fu di fatti consentita per legge
quattro volte.*

*Ma dopo l'ultima di queste proroghe,
e durante tutto l'anno 1869, nessuna delle Bra-
telle ha più manifestato la necessità di un
provvedimento identico per le istituzioni di carità.*

*Tanto per norma della S. V., con-
fidando che questa breve notizia possa bastare
al desiderio suo.*

Del Ministro

Barra

Firenze 12. Feb. 1869

16

Dalle registrazioni esistenti sopra la
Dizionale generale del Demanio per
la cui il numero delle cartelle di cui
costituirsi e colligarsi per intersezione
Demanio, montebelluniana: L. 239.500
e per l'opere Ecclesiastico " 31.500
Totale 527.500

Si avverte però che non si hanno unca
ra le notizie risguardanti le Provin-
cie di Ancona, Bari, Brindisi,
Cremona, Firenze, Genova, Gros-
seto, Livorno, Lucca, Massa, Mi-
lano, Parma, Pisa, Porto-Mau-
rizio e Siena

Il Ministro

All'Onorevole Commissione
incaricata di redigere sul me-
glio di tempo per la proroga
dei termini per la successione
giuridica d. 11. 11. 11.

11)

SUBECONOMATO
DEI
BENEFIZI VACANTI
DELLA
DIOCESI DI PISA

Pisa li 4 Dicembre 1867

N.°

Reposta al N.° _____ Posizione _____

del N.° _____ Protocollo _____

Oggetto

Mi preudo la libertà di accompagna-
re a V. S. M. le qui-
vante note di 'altri' su ciò che
occorrerà per e sempre al
impiego quiddini, un'anno
Dopo essere lungo la con-
seguenza delle 'spese' a' par-
tore, come si petto a' suoi
le 'spese' a' suoi
all' 'Comune' e al Ministero,
onde la V. S. possa a' suoi
fare capo nelle 'spese' a' suoi
alla Legge presentate al Par-
lamento.

Se è lo 'spese' a' suoi
con 'Fagnoli', 'Meloni',
'Gammurri', e altri.

Se la 'spese' a' suoi
con 'Fagnoli' del 'Comune'
con 'Fagnoli' e 'Meloni'
con 'Fagnoli' e 'Meloni'
con 'Fagnoli' e 'Meloni'
con 'Fagnoli' e 'Meloni'

con 'Fagnoli'
con 'Fagnoli'

Allegati

All' M. S. di Pisa
Sepede) e Meloni
Fagnoli